

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 47

(Modalità della votazione)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.